

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Agrò Antonio S.	- Presidente -
Dott. Fidelbo Giorgio	- rel. Consigliere -
Dott. Capozzi Raffaele	- Consigliere -
Dott. Di Salvo Emanuele	- Consigliere -
Dott. Aprile Ercole	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da T.L., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 2 febbraio 2012 emessa dal Tribunale di Cremona; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;

udito il Sostituto Procuratore generale, nella persona del Dott. A. P. V., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Cremona, in sede di riesame, ha confermato il decreto del 10 gennaio 2012 con cui il G.i.p di quello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo dello studio dentistico N. D. s.r.l. di via (OMISSIS), di cui era socio, assieme ad altri, T.L., indagato del reato di cui all'art. 348 c.p., per avervi esercitato abusivamente l'attività di odontoiatra, nonostante fosse igienista dentale.

2. Nell'interesse dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato C. G., che con un unico e articolato motivo ha dedotto la violazione dell'art. 321 c.p.p., e art. 348 c.p., nonché la illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente non vi sarebbe il fumus delicti in quanto il titolo di igienista dentale abilita ad “operare nel cavo orale” del paziente, sicchè il T. non avrebbe realizzato alcuna condotta abusiva della professione odontoiatrica, essendosi limitato ad eseguire una radiografia e un’ablazione del tartaro con conseguente “sigillatura”.

Per quanto riguarda il presupposto del periculum il ricorrente evidenzia come il Tribunale non abbia valutato il pregiudizio irreparabile che dal sequestro dello studio dentistico deriva ai pazienti, privati delle necessarie cure.

Sotto un diverso profilo rileva la mancanza di nesso pertinenti tra il bene sequestrato e il reato, nonchè l’inidoneità del provvedimento, che non prelude ad alcuna confisca, ad impedire in concreto la eventuale protrazione della condotta incriminata.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Quanto al primo motivo si rileva che il ricorrente, attraverso la censura riguardante il fumus delicti, in realtà contesta la ricostruzione probatoria dei fatti, che dovrà essere oggetto necessariamente del giudizio di merito, dovendosi in sede cautelare valutare solo l’astratta possibilità di sussistere il fatto attribuito nel reato ipotizzato, sulla base degli elementi rappresentati in atti, operazione che il Tribunale ha condotto correttamente mettendo bene in evidenza gli elementi dai quali desumere la sussistenza allo stato degli atti del reato di cui all’art. 348 c.p..

3.2. Gli altri motivi proposti sono manifestamente infondati, dal momento che l’immobile adibito a studio dentistico e laboratorio per l’esercizio dell’attività odontoiatrica è collegato da un nesso strumentale diretto e immediato all’esercizio di tale attività e pertanto può essere sottoposto a sequestro preventivo, unitamente ai beni strumentali siti al suo interno rientrando nella nozione di cosa pertinente al reato, in rapporto di necessaria, specifica e strutturale correlazione con la commissione dell’attività illecita di esercizio abusivo della professione.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.